




Informazione sulla conclusione del secondo periodo d'impegno (2013-2024)

Situazione attuale maggio 2022: i gestori degli impianti con un impegno di riduzione esistente per il 2013-2021 hanno la possibilità di estenderlo fino alla fine del 2024.

Per tutti i gestori di impianti con un obbligo di riduzione esteso, l'esenzione dalla tassa sul CO₂ termina il 31.12.2024. L'obbligo di riduzione si considera adempiuto se il gestore dell'impianto ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o l'obiettivo di misura. Per la valutazione non è rilevante il singolo anno, ma l'intero periodo fino al 2024 per il quale è stata chiesta l'esenzione dal prelievo.

Il grafico seguente ha lo scopo di mostrare ai gestori degli impianti come sarà completato l'obbligo di riduzione alla fine del periodo di impegno 2024. Il numero tra parentesi si riferisce al numero di questa scheda informativa.



1 Obiettivo di emissione: impegno di riduzione adempiuto con provvedimenti propri

La somma delle emissioni effettive di CO₂ negli anni dell'impegno di riduzione è inferiore o uguale all'obiettivo convenuto: l'impegno di riduzione è rispettato.

Prestazione supplementare: se il percorso di riduzione è inferiore almeno del 5 per cento all'anno tra il 2013 e il 2020, l'operatore dell'impianto dell'impegno può chiedere il rilascio di attestati per la prestazione supplementare secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul CO₂. Gli attestati sono rilasciati per anno civile in misura pari alla differenza tra il percorso di riduzione meno il 5 per cento e le emissioni effettive di CO₂ nell'anno in questione ([Link Scheda / Domanda](#)). Nel 2021 questa detrazione è del 10%. A partire dal 2022, le prestazioni suppletive non porteranno più a certificati. Gli operatori degli impianti possono però continuare a generare certificati attraverso progetti e programmi di compensazione.

Credito: un operatore dell'impianto già esentato dalla tassa sul CO₂ nel primo periodo d'impegno aveva ricevuto nel 2014 crediti per i diritti di emissione che non ha utilizzato nel periodo 2008-2012. Secondo l'articolo 138 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂, tali crediti possono, su richiesta, essere convertiti in attestati ([Link Scheda / Domanda](#)).

La domanda per il rilascio di attestati per le prestazioni supplementari e la domanda di conversione dei crediti devono essere inoltrate quanto prima possibile all'UFAM dopo la conclusione del monitoraggio 2021. Per le domande non presentate entro il 31.12.2022, il diritto ai crediti decade.

2 Obiettivo basato su provvedimenti: impegno di riduzione adempiuto con provvedimenti propri

Gli effetti cumulati dei provvedimenti realizzati sono superiori o uguali all'obiettivo di risparmio cumulato degli anni dell'impegno di riduzione: l'impegno di riduzione è rispettato. Per i crediti, confronta il punto 1.

3 Impegno di riduzione adempiuto con il computo di crediti e certificati

La somma delle emissioni effettive di CO₂ degli anni del periodo d'impegno è superiore all'obiettivo convenuto oppure gli effetti cumulati dei provvedimenti adottati sono inferiori all'obiettivo di risparmio degli anni del periodo d'impegno. L'impegno di riduzione può tuttavia essere rispettato con la consegna di certificati e/o di crediti.

Certificato di riduzione delle emissioni / diritti di emissione: un operatore di impianto può acquistare un numero limitato di certificati esteri di riduzione delle emissioni o diritti di emissione e consegnarli per colmare il divario nel raggiungimento dell'obiettivo. Ciò non è possibile per l'operatore dell'impianto che ha richiesto il rilascio di attestati per le prestazioni supplementari secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul CO₂ (cfr. punto 5).

Numero di certificati di riduzione delle emissioni computabile:

Per i gestori degli impianti che prolungano il loro impegno di riduzione, possono essere utilizzate quote pari al 4,5% delle emissioni effettive dall'inizio dell'impegno fino al 2021.

Quantità accreditabile di diritti di emissione:

Per i gestori di impianti che prolungano l'impegno di riduzione, possono essere utilizzate diritti di emissione pari al 4,5% delle emissioni effettive dal 2022 al 2024.

Acquisto e consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione:

- su richiesta, AEnEC e act forniscono consulenza ai gestori degli impianti in merito all'acquisto e alla consegna di certificati di riduzione delle emissioni e diritti di emissione;
- per la consegna dei certificati/diritti di emissione nel registro dello scambio di quote di emissioni occorre indicare il nome del operatore di impianto interessato e il numero univoco della decisione;
- I certificati di riduzione delle emissioni/diritti di emissione devono essere restituiti all'impianto 10000 nel registro dello scambio di quote di emissione.

Possono essere consegnati esclusivamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di qualità secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sul CO₂ e che sono stati rilasciati applicando la procedura internazionale stabilita dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima, ossia certificati CER per i progetti legati al Clean Development Mechanism (CDM) e certificati ERU per i progetti realizzati nel quadro della Joint Implementation (JI).

Elenco dei progetti CDM e JI che soddisfano i requisiti di qualità dell'ordinanza sul CO₂: www.emissionsregistry.admin.ch → Whitelist/Projects

Possono essere ceduti tutti i tipi di quote di emissione (EUA, EUAA, CHU o CHUA). **Credito:** un operatore di impianto già esentato dalla tassa sul CO₂ nel primo periodo d'impegno aveva ricevuto nel 2014 crediti per i diritti di emissione che non ha utilizzato nel periodo 2008-2012. Questi crediti possono essere utilizzati per colmare il divario nel raggiungimento dell'obiettivo. Il computo dei crediti avviene nella banca dati dell'UFAM. Tale computo è possibile solo dopo la determinazione del divario e deve essere richiesto per e-mail all'UFAM.

Su richiesta, i crediti eccedenti possono essere convertiti in attestati entro il 31.12.2022 ([Link Scheda / Domanda](#)).

4 Impegno di riduzione non adempiuto poichè il computo di crediti e certificati non è sufficiente

La somma delle emissioni effettive di CO₂ degli anni del periodo d'impegno è superiore all'obiettivo convenuto anche dopo la consegna di certificati/diritti di emissione e crediti oppure gli effetti cumulati dei provvedimenti adottati sono inferiori all'obiettivo di risparmio degli anni del periodo d'impegno. L'impegno di riduzione non può quindi essere rispettato.

Alla conclusione del periodo d'impegno, l'UFAM calcola il numero di certificati di riduzione delle emissioni/diritti di emissione computabili come pure l'importo della sanzione secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂ e informa l'operatore dell'impianto interessato:

- l'operatore dell'impianto consegna il numero di certificati di riduzione delle emissioni, diritti di emissione e di crediti autorizzati. La consegna dei certificati di riduzione delle emissioni/diritti di emissione deve avvenire alla voce 10000 del Registro dello scambio di quote di emissioni, confronta il punto 3;
- a ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso l'UFAM applica una sanzione di 125 franchi;
- per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso deve essere consegnato un diritto di emissione. La consegna deve avvenire alla voce 10001 del Registro dello scambio di quote di emissioni.

5 Impegno di riduzione non adempiuto poiché sono stati rilasciati attestati

La somma delle emissioni effettive di CO₂ negli anni dell'impegno di riduzione è superiore al percorso di riduzione. Poiché sono già stati emessi attestati, per la copertura del divario nel raggiungimento dell'obiettivo non possono essere consegnati certificati di riduzione delle emissioni esteri.

Alla conclusione del periodo d'impegno, l'UFAM calcola l'importo della sanzione secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂ e informa l'operatore dell'impianto interessato:

- a ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso l'UFAM applica una sanzione di 125 franchi;
- per ogni tonnellata di CO₂ emessa in eccesso deve essere consegnato un diritto di emissione. La consegna deve avvenire alla voce 10001 del Registro dello scambio di quote di emissioni.

Se gli attestati sono convertiti solo da crediti del primo periodo d'impegno, la limitazione non è valida e l'operatore dell'impianto può utilizzare i certificati di riduzione delle emissioni/diritti di emissione esteri per la copertura del divario nel raggiungimento dell'obiettivo, confronta il punto 3.

Informazioni supplementari

Indicazioni più dettagliate:

nella presente scheda informativa è illustrato il caso standard. Per indicazioni più dettagliate occorre considerare la comunicazione «Esenzione dalla tassa sul CO₂ senza scambio di quote di emissioni», nella quale è spiegata la prassi dell'UFAM quale autorità esecutiva nell'attuazione della legge e dell'ordinanza sul CO₂.

Contatto per domande: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

Internet: bafu.admin.ch → Temi → Clima → [Informazioni per gli specialisti](#) → Politica climatica → Tassa sul CO₂ → Esenzione → Esenzione senza scambio di quote di emissioni (nonSSQE): informazioni per i gestori degli impianti esentati